

TAR Sardegna - Sentenza 22/12/2003 n. 1745

legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2

Il Casellario informatico ex art. 27, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 deve riportare fatti, incidenti sull'affidabilità delle imprese, espressamente elencati nella suddetta disposizione, mentre non può contenere giudizi opinabili e di cui non è possibile dimostrare il fondamento. La forza espansiva della lettera t) del citato art. 27 non può giungere a ricomprendere qualsiasi annotazione negativa nei confronti di un'impresa. Diversamente opinando, l'elencazione disposta nelle lettere precedenti avrebbe un significato meramente esemplificativo, per cui le imprese si troverebbero esposte a provvedimenti sostanzialmente sanzionatori del tutto atipici. Di conseguenza, gli atti con i quali l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dispone l'iscrizione di un'annotazione nel Casellario Informatico in contrasto con tali principi nonché l'annotazione medesima devono essere annullati.